

## Adempimenti

DS6901 Ravvedimento DS6901

speciale per chi  
sceglie il concordato  
entro il 30 settembre

**Pegorin  
e Ranocchi**

— a pag. 23

# Ravvedimento speciale al via, ecco le istruzioni delle Entrate



**Amnesso chi aderisce  
al concordato entro fine  
mese. Versamenti  
dal 1° gennaio  
al 15 marzo 2026**

## Adempimenti



Publicato il provvedimento  
che fissa tempi e regole  
per l'adesione

**Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi**

È stato pubblicato ieri, sul sito dell'agenzia delle Entrate, il provvedimento n. 350617/2025, riguardante le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento speciale di cui all'articolo 12 ter del Dl 84/2025.

È inoltre presente nel cassetto fiscale dei singoli contribuenti potenzialmente interessati alla sanatoria anche la «Scheda di sintesi» aggiornata per il Cpb 2025/2026, che prevede una sezione specifica riservata all'istituto del ravvedimento speciale. Il prospetto di ogni singolo contribuente individua i dati utili a calcolare le imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità da parte di coloro che aderiscono al Cpb 2025/2026 e che intendono avvalersi della sanatoria. Nel cassetto fiscale è poi presente anche una tabella con gli importi in formato elaborabile (csv).

Il provvedimento non contiene

variazioni sul tema rispetto a quanto già previsto dal citato decreto istitutivo. Va ribadito che possono infatti aderire alla sanatoria i soggetti che opereranno entro il prossimo 30 settembre 2025 per il Cpb 2025-26, e che nelle annualità interessate che vanno dal 2019 al 2023:

- hanno applicato gli Isa;
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto legge n. 50 del 2017;
- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata all'esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'Isa relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La peculiarità di questa edizione, come già osservato sulle colonne di questo giornale, è che i versamenti del ravvedimento speciale si potranno effettuare solo a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 15 marzo 2026 con il numero massimo delle rate che scende a 10 contro le 24 dello scorso anno.


Per quanto attiene ai conteggi dell'imposta in aggiunta a quanto sopra riepilogato sul cassetto fiscale si ricorda che nell'allegato n. 1 al provvedimento in commento sono riportati i riferimenti ai cam-

pi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il ravvedimento.

Va ribadito come l'opzione per il ravvedimento speciale si dà per avvenuta solo con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento (società e tutti i singoli soci), relativi alla prima o unica rata (non serve un modulo per comunicare l'adesione). Il perfezionamento complessivo dell'operazione si verifica però a seguito di pagamento integrale degli importi dovuti per ciascuna annualità e con il versamento di tutte le rate in caso di opzione per la rateazione. In ipotesi di pagamento tardivo di una delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di versamento della rata successiva non è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione. Con successiva risoluzione saranno comunicati i relativi codici tributo.

L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata per tutti i periodi oggetto della sanatoria (nel possesso dei necessari requisiti), oppure solo per alcune annualità.

Come abbiamo appreso dalla prima tornata del ravvedimento speciale quel che non si può fare è sanare solo le imposte dirette o solo l'Irap scindendo i relativi versamenti. All'interno della singola annualità infatti vanno versati sia l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sia quella sull'Irap (ov-



viamente qualora dovuta).

In quest'ottica si segnala che anche per la sanatoria bis valgono le stesse regole in tema di adempimento previste da parte di società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir. Il Provvedimento conferma che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può anche in questa edizione essere effettuato dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), che imputano il reddito ai soci per trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La scadenza.** Il ravvedimento speciale può essere usato da chi aderisce al concordato entro il 30 settembre.